



All. Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 31/10/2024

COMUNE DI EDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL CAMPO

DA BOCCE SITO NEL CENTO SPORTIVO DI VIA A. MORINO N. 30

DAL 31/10/2024 AL 30/10/2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì _____ del mese di _____ in Edolo,
presso la residenza municipale,

TRA

La dott.ssa Pignanelli Stefania, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Edolo, domiciliata per la carica ricoperta in Edolo, L.go Mazzini I, presso la sede Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Edolo, C.F. 00760070177 e P.IVA 00577230980;

Il sig. Festa Gianluigi, nato a _____, il _____ residente in _____, Via _____, in qualità di presidente e rappresentante legale dell'Associazione sportiva U.S. Edolo, codice fiscale e partita I.V.A. 90016750177, con sede in Edolo, Via Morino ed ivi domiciliato per la carica, in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Associazione predetta;

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, si è deliberato di affidare in concessione d'uso il campo da bocce all'associazione U.S. Edolo;

Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Si concede in uso gratuito il campo da bocce sito nel Centro sportivo comunale di via Morino n. 30. Il campo da bocce oggetto della concessione è evidenziato col colore giallo nell'allegata planimetria.

ART. 2 MODALITA' D'USO

La concessione è data all'associazione U.S. Edolo senza oneri di acquisizione e gestione di prenotazioni di terzi.

L'impianto sarà fruito esclusivamente dagli associati., all'associazione U.S. Edolo o ad un'altra associazione sportiva con medesimo scopo.

Non sono consentiti usi diversi rispetto alla pratica del gioco delle bocce.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha durata dal 31/10/2024 al 30/10/2025.

ART. 4 RESPONSABILITA'

Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'uso della struttura.

Il concessionario è costituito custode dei locali concessi e delle attrezzature ivi contenute ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi di qualunque soggetto, compreso i Terzi.

Esonera, altresì, il Comune da ogni responsabilità che possa derivarle da incendio e furto. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i Terzi per ogni e qualsivoglia danno, causato dall'esercizio dell'immobile concesso, sempre che i danni non siano causati per la mancata manutenzione a carico del Comune.

A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dall'uso dell'immobile "campo da bocce", il concessionario consegna al Comune, all'atto della stipula della presente Convenzione, copia della seguente polizza stipulata con Compagnia di primaria importanza in possesso dei requisiti previsti dall'art.106 del D.Lgs 385/93:

a) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi R.C.T. (massimale di

almeno € 2.5 milioni per sinistro) e, nel caso, verso prestatori di lavoro R.C.O.

(massimale di almeno € 1.5 milioni per sinistro/persona, per la copertura di ogni rischio

derivante dalle attività esercitate, dall'uso dell'impianto sportivo, dallo svolgimento di

manifestazioni sportive ed extra-sportive nonché di eventuali danni derivanti dalle

attrezzature, e comunque per ogni danno riconducibile alle attività svolte in costanza di

Concessione);

La Parte concessionaria si obbliga inoltre:

— ad assicurare l'uso diligente dei beni oggetto della presente concessione, onde

evitare danni di qualsiasi genere;

— ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato;

— a non tenere depositi di materiali pericolosi.

ART. 5 SPESE DI GESTIONE

Sono a carico del concedente le seguenti spese:

- fornitura energia elettrica,
- fornitura riscaldamento,
- manutenzione straordinaria.

Sono a carico della concessionaria:

- pulizie,
- manutenzione ordinaria.

Il concedente si riserva, stante il protrarsi dell'elevato costo delle utenze, in deroga al

Regolamento d'uso del bocciodromo comunale coperto, la possibilità di non procedere

con l'accensione dell'impianto di riscaldamento per la stagione invernale.

ART. 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI

SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In relazione all'Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali messi a

disposizione del Comune di Edolo si informa che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento. Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per le finalità sopra indicate, un eventuale rifiuto di fornire i dati personali impedirà l'esecuzione del servizio richiesto.

I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità sopra indicate e verranno conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge.

Diritti del soggetto interessato: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento.

Il Titolare del trattamento Dati è il Comune di Edolo con sede in via Largo Mazzini, 1 25048 Edolo (BS).

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Edolo è identificabile sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente link: <https://www.comune.edolo.bs.it/scheda-ist/dati-di-contatto-del-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd>.

ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora:

- il Concedente intenda affidare in gestione l'intera struttura,
- i lavori previsti al primo piano dell'impianto sportivo impediscano l'accesso in sicurezza all'impianto,
- i costi delle utenze divengano insostenibili per il Concedente.

ART. 8 RISOLUZIONE DI DIRITTO

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione al termine dei lavori previsti al primo piano dell'impianto sportivo in Via A. Morino n. 30.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione viene dichiarato competente il Foro di Brescia.

ALLEGATI

All. a) Planimetria

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Associazione U.S. Edolo

Per il Comune di Edolo

Il Presidente

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

